



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

Determinazione Dirigenziale	
N. 57/ 590	di data 13/12/23

Oggetto: L.P. 7.11.2005 N. 15 E S.M.I.. GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME. CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL CANONE DI LOCAZIONE DOMANDA 2021. DICHIARAZIONE DI DECADENZA.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che il Comune di Trento è individuato quale soggetto preposto ad attuare la politica provinciale della casa secondo le disposizioni previste dalla Legge Provinciale 7 novembre 2005 n. 15 e s.m.i.;

visto il nuovo Regolamento di esecuzione della Legge provinciale n. 15/2005 approvato con DPP n. 17-75/leg d.d. 12.12.2011 entrato in vigore dal 1° gennaio 2012 e s.m.i.;

richiamato il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 146 di data 30 dicembre 2011 con il quale sono state trasferite ai Comuni del Territorio Val d'Adige, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3/2006 di riforma istituzionale, anche le funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata, con obbligo di gestione associata;

vista la Convenzione stipulata in data 27 settembre 2011 tra i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi svolti nell'ambito dei Comuni medesimi con la quale è stata attribuita al Comune di Trento la competenza della gestione associata;

richiamato il Protocollo operativo n. 2012/5371 in materia di edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata sottoscritto in data 19 gennaio 2012 dai Sindaci dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme;

viste le determinazioni dirigenziali 27.04.2022 n. 57/164 e 30.06.2022 n. 57/260, con le quali sono state rispettivamente approvate le graduatorie dei richiedenti contributo integrativo al canone di locazione, domande 2021 ed individuati i soggetti ammessi alla concessione del contributo stesso di cui alla L.P.15/2005;

atteso che ai sensi dell'art. 34 co.1 del D.P.P. 12 dicembre 2011 n. 17-75-Leg (Regolamento d'esecuzione della LP 15/2005), il beneficiario è tenuto a dare dimostrazione dell'avvenuta corresponsione al locatore del canone di locazione, la mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione determina la sospensione del contributo integrativo fino alla regolarizzazione, che deve avvenire entro il periodo di durata del contributo. La mancata regolarizzazione produce la decadenza dall'agevolazione a decorrere dal mese di insolvenza;

atteso che con la deliberazione n. 102 del 17.04.2023 della Giunta comunale, sono stati da ultimo approvati i criteri per l'applicazione della LP 15/2005 e suo regolamento di

pagina 1/4

esecuzione, e che in tema di verifica dell'avvenuta corresponsione al locatore del canone di locazione per l'erogazione del contributo è stato previsto che successivamente all'adozione del provvedimento di concessione del contributo e prima dell'erogazione della prima mensilità, si procederà alla verifica puntuale su tutti i beneficiari dell'effettivo pagamento dei canoni di locazione che riguarderà i primi due mesi di concessione, nel caso di specie i mesi di luglio ed agosto 2022. In attesa della produzione della documentazione richiesta, il pagamento del contributo viene sospeso;

preso atto che il soggetto di cui all'Allegato 1, soggetto a privacy che, firmato dalla Dirigente, forma parte integrante del presente provvedimento, con nota di data 10.08.2022 prot. n. 223788 ha comunicato di aver stipulato un nuovo contratto di locazione ai sensi dell'art. 2 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 in data 01.07.2022;

visto l'art. 33 comma 6 del già citato Regolamento che stabilisce che il beneficiario che trasferisce la residenza in un alloggio in locazione ubicato sul territorio di un ente locale diverso da quello che ha concesso il contributo, ha l'obbligo di trasmettere copia del nuovo contratto di locazione all'ente locale che ha concesso il contributo, entro 30 giorni dalla stipulazione;

preso atto che il soggetto di cui all'Allegato 1 non ha trasmesso il nuovo contratto entro il termine previsto dal sopracitato Regolamento;

visto inoltre l'art. 34 comma 2 lett. c) del già citato Regolamento che indica come causa di decadenza la scadenza del termine fissato dall'articolo 33 comma 6 di cui sopra a decorrere dal mese successivo alla scadenza;

dato atto che con nota di data 15.11.2023 prot. n. 342527 è stato avviato il procedimento di dichiarazione di decadenza dal contributo integrativo al canone di locazione dal mese di settembre 2023;

dato altresì atto che con la medesima nota è stata richiesta la documentazione attestante il pagamento del canone di locazione dei mesi di luglio e agosto 2022 pena decadenza dal contributo integrativo al canone di locazione 2022 dal mese di luglio 2022;

preso atto che il soggetto di cui all'Allegato 1 non ha prodotto la documentazione richiesta e non sono pervenute controdeduzioni entro il termine previsto dal procedimento amministrativo;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni;

visti:

- la L.P. 16.06.2006 n. 3 e s.m. e i.;
- la L.P. 07.11.2005 n. 15 e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione della LP 15/2005 e s.m.i.;
- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;

- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
 - il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
 - lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
 - il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
 - il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;
- visto il Decreto sindacale n. 104/2020/05 del 30.12.2020, prot. n. 306651, di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Progetto Politiche abitative;

determina

1. di dichiarare la decadenza dal contributo integrativo al canone di locazione domanda anno 2021, del soggetto indicato di cui all’Allegato 1, soggetto a privacy, che firmato dalla Dirigente forma parte integrante del presente provvedimento, con effetto dal mese di luglio 2022;
2. di dare atto che al soggetto di cui al punto 1), non è stata erogata alcuna somma a titolo di contributo integrativo al canone di locazione L.P. 15/2005, domanda 2021;
3. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione di Trento – entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione di adozione della presente determinazione all’interessato;
4. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica della comunicazione di adozione della presente determinazione.

Allegati in formato elettronico

//

ALLEGATO 1

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Cristina Degasperi

Trento, addì 13/12/23

pagina 3/4



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

Determinazione Dirigenziale	
N. 57/ 590	di data 13/12/23

Oggetto: L.P. 7.11.2005 N. 15 E S.M.I.. GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME. CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL CANONE DI LOCAZIONE DOMANDA 2021. DICHIARAZIONE DI DECADENZA.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 15 dicembre 2023